



CITTA' DI MANFREDONIA

REG. ORD. 31 / 2020

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. NUOVE DISPOSIZIONI IN ORDINE AGLI ORARI DI CHIUSURA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE.**

**La Commissione Straordinaria  
con i poteri del Sindaco**

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, recante *"Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;

Visti i DPCM del 23 febbraio 2020, del 8/3/2020, del 9 marzo 2020 e del 11 marzo 2020;

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 che recita che *"sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1"*;

Visto il DPCM del 1 aprile 2020 pubblicato su G.U. n.88 del 2.4.2020 che stabilisce: *"L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, del 28 marzo 2020, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020 ;*

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 pubblicato su G.U. n.79 del 25.3.2020 recante *"Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19"*, che all'art. 1, comma 1 e 2 prevede che le misure di contenimento e contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 possano essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero nella totalità di esso;

Visto il Decreto Legge 16/05/2020 n. 33 recante "Misure ulteriori per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19" ed in particolare:

- l'art. 1 comma 8, che vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- l'art. 1, comma 9 che consente al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- l'art. 1 comma 14 che stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16/05/2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività;

Visto il D.P.C.M. del 17/05/2020 che dispone all'art. 1 comma 1 che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocollo o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 237 del 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive;

Dato atto che, nei giorni da quando è stata consentita la riapertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, e soprattutto nel fine settimana, si sono registrati notevoli afflussi di avventori presso tali attività durante le ore serali e notturne, tali da compromettere il rispetto delle citate misure di contrasto alla diffusione del contagio;

Considerata, inoltre, la necessità di contemperare l'esigenza di una ripresa delle attività economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza con l'interesse primario di salvaguardare la salute pubblica, mediante l'applicazione di misure idonee ad evitare occasioni di contagio, assembramenti di persone, e a garantire le condizioni di sicurezza per ridurre al minimo il rischio di contagio;

Ritenuto necessario, al fine di evitare assembramenti di persone e limitare le occasioni di contagio, imporre la chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle ore notturne;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

#### **DISPONE**

per i motivi indicati in premessa, la chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ( bar / pub / chioschi / ristoranti / pizzerie , anche artigianali) dalle ore 0,00 alle ore 5,00, fino al 30 giugno 2020;

#### **DISPONE**

la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune con valore di notifica, comunicazione ed informazione per tutti gli operatori commerciali e per tutta la cittadinanza.

la trasmissione della presente tramite pec: alla Prefettura - U.T.G. di Foggia e agli Organi di polizia, alla Regione Puglia e alle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

#### **COMUNICA**

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Sede di Bari ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla data di pubblicazione.

Si avverte che la violazione della predetta ordinanza sarà sanzionata nei modi previsti dall'art. 4 del D.L. 25.3.2020, n.19.

Manfredonia, 27/05/2020

La Commissione Straordinaria  
F.to (Piscitelli - Crea – Soloperto)